

# Laore

Agenzia regionale  
pro s'isvilupu in agricultura  
Agenzia regionale  
per lo sviluppo in agricultura



REGIONE AUTÒNOMA  
DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA

Servizio Sviluppo delle attività agricole

## CAPITOLATO TECNICO

Richiesta preventivo per la fornitura di beni di consumo (barbatelle) destinati alla realizzazione di un vigneto didattico presso il Museo del vino a Berchidda, volto alla valorizzazione del territorio, la gestione e la conservazione della diversità vegetale dei vitigni autoctoni della Sardegna.

CIG: \_\_\_\_\_

Fascicolo del procedimento: 2026 - V.4/165.

## Servizio Sviluppo delle attività agricole

### Sommario

	3
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E PROCEDURA DI AFFIDAMENTO .....	3
ART. 2 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA E CONSEGNA .....	3
ART. 3 - REQUISITI DI ESECUZIONE .....	3
ART. 4 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA .....	3
ART. 5 - STIPULA DEL CONTRATTO .....	3
ART. 6 – LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA .....	4
ART. 8 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE .....	4
ART. 9 - VARIANTI INTRODOTTE DALLA STAZIONE APPALTANTE .....	4
ART. 10 - VARIAZIONI ENTRO IL 20 PER CENTO .....	4
ART. 11 - LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO. IL VERBALE DI SOSPENSIONE .....	4
ART. 12 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE .....	5
ART. 13 - CONOSCENZA E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI D'APPALTO .....	5
ART. 14 - PENALI .....	5
ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	6
ART. 16 - RECESSO .....	7
ART. 17 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI .....	7
ART. 18 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO .....	8
ART. 19 – ESTENSIONE OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTA - CODICE DI COMPORTAMENTO .....	8
ART. 20 - FORO COMPETENTE .....	9
ART. 21 - RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO (R.U.P.) .....	9
ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. ....	9
ART. 23 - DISPOSIZIONI FINALI .....	10

## Servizio Sviluppo delle attività agricole

### ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Il presente appalto ha ad oggetto per la fornitura di beni di consumo (barbatelle) destinati alla realizzazione di un vigneto didattico presso il Museo del vino a Berchidda, volto alla valorizzazione del territorio, la gestione e la conservazione della diversità vegetale dei vitigni autoctoni della Sardegna, rientrante nelle attività svolte dal servizio Sviluppo delle attività agricole, U.O. filiera arborea.

L'affidamento in oggetto è indetto nel rispetto di quanto previsto nell'articolo art 50, comma 1, lett. b, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con procedura di affidamento diretto

### ART. 2 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA E CONSEGNA

La fornitura di beni di consumo oggetto del presente affidamento destinati alla realizzazione di un vigneto didattico nell'ambito delle attività svolte dal servizio Sviluppo delle attività agricole, U.O. sviluppo delle filiere delle colture arboree, devono essere consegnati presso la sede del Museo del vino a Berchidda, Via Gian Giorgio Casu, s.n., cap. 07022, Berchidda (OT), previo accordi per la consegna con il referente del progetto, il Coordinatore Orazio Locci. Nello specifico:

BENI/DESCRIZIONE	quantità
Barbatelle di vite non innestate 1103 P	<b>275</b>
spese di trasporto presso la sede del Museo del vino a Berchidda Via Gian Giorgio Casu, s.n., cap. 07022, Berchidda (OT)	

### ART. 3 - REQUISITI DI ESECUZIONE

La ditta affidataria deve essere in regola dal punto di vista contributivo, retributivo, (DURC) e avere possesso dei requisiti per l'affidamento dei contratti ai sensi degli articoli 94, 95, 96, 97, 98 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (codice dei contratti pubblici) per tutta la durata del contratto.

### ART. 4 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

L'aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. La modalità di esecuzione della fornitura verrà concordata con l'Ente sulla base delle esigenze di cui all'art. 2 del presente capitolato prestazionale.

### ART. 5 - STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, ex art. 18, comma 1, del d. lgs 36/2023. Fanno carico della ditta affidataria tutte le spese necessarie per la stipula del contratto.

## Servizio Sviluppo delle attività agricole

### ART. 6 – LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura del materiale di cui sopra, a seguito dell'eventuale affidamento e previo accordo con il referente del progetto, il Coordinatore Orazio Locci, dovrà essere consegnata presso la sede del Museo del vino a Berchidda (OT) Via Gian Giorgio Casu, s.n., cap. 07022, Berchidda (OT).

### ART. 7 – DURATA

I beni oggetto del presente affidamento dovranno essere consegnati in tempi brevi, comunque entro 10 gg. naturali e consecutivi dalla data di trasmissione del documento di stipula.

### ART. 8 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Responsabile Unico di Progetto (RUP) e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

### ART. 9 - VARIANTI INTRODOTTE DALLA STAZIONE APPALTANTE

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 120, comma 1 lett. a, del D. Lgs 36/2023, nei seguenti casi:

- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta impossibilità di realizzare le azioni informative;
- per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei servizi/forniture o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
- nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto.

Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

### ART. 10 - VARIAZIONI ENTRO IL 20 PER CENTO

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

### ART. 11 - LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO. IL VERBALE DI SOSPENSIONE

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata per:

## Servizio Sviluppo delle attività agricole

- 1) cause di forza maggiore;
- 2) altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.

Il RUP, con l'intervento dell'esecutore o di un suo delegato, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il RUP indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

### ART. 12 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sostituire la verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, emesso dal responsabile di progetto.

Il certificato di regolare esecuzione della fornitura dei prodotti è emesso non oltre 30 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene i seguenti elementi:

- 1) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi o dell'atto di affidamento;
- 2) il nominativo del responsabile di progetto;
- 3) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- 4) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- 5) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- 6) la certificazione di regolare esecuzione

### ART. 13 - CONOSCENZA E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI D'APPALTO

L'appaltatore dichiara di conoscere ed accettare tutte le condizioni di cui al presente capitolato e si impegna a rispettarle.

Dichiara altresì di essere a conoscenza delle finalità che l'amministrazione intende perseguire con l'acquisizione della fornitura in oggetto, e ciò soprattutto riguardo al rispetto del tempo utile per la realizzazione del progetto, e della facoltà di procedere che l'Amministrazione si riserva in caso di ritardo per negligenza dell'Appaltatore.

L'aggiudicatario non potrà quindi eccepire, durante la fornitura dei beni, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.

### ART. 14 - PENALI

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato speciale e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, da

## Servizio Sviluppo delle attività agricole

un minimo all'1 (uno) per mille del valore dell'intera fornitura della fornitura ad un massimo dello 0,5% dell'intera fornitura di beni. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità della fornitura.

Il RUP, con nota indirizzata al dirigente propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del dirigente, avverso la quale la ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura alla ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

### ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture regolarmente eseguiti.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario.

Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- manifesta incapacità nell'esecuzione dalla fornitura appaltata;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale della fornitura verificatasi, senza giustificati motivi, per 60 giorni anche non consecutivi nel corso della durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste;

## Servizio Sviluppo delle attività agricole

- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano inefficienze e inadempimenti tali da incidere sulla regolarità e continuità della fornitura, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, l'integrazione della stessa. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b) del codice dei contratti, di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici sono ammessi ad attestare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante si riserva di verificare le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a 12 dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

### ART. 16 - RECESSO

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite Pec. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023 e del relativo articolo 11 dell'allegato II.14

### ART. 17 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fattura elettronica della fornitura deve essere emessa previa l'esecuzione della consegna della fornitura oggetto dell'appalto.

Il pagamento della fornitura sarà effettuato entro trenta (30) giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: HJHHRM.

In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento.

## Servizio Sviluppo delle attività agricole

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della ditta aggiudicataria.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della consegna della merce. L'accertamento deve concludersi entro 30 giorni dalla consegna della merce.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

In tutte le fatture emesse dall'Operatore Economico in relazione al presente appalto, dovranno essere riportati obbligatoriamente il relativo CIG che verrà comunicato in seguito.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

### ART. 18 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Qualsiasi forma di cessione del contratto è da ritenersi nulla ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs 36/2023. Le prestazioni oggetto del presente appalto devono essere svolte in proprio e non sono subappaltabili.

### ART. 19 – ESTENSIONE OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTA - CODICE DI COMPORTAMENTO

L'affidatario, con riferimento alla fornitura in oggetto, si impegna a osservare e far osservare ai propri dipendenti/collaboratori, per quanto compatibili, con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento del personale del Sistema Regione e delle Società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna" approvato con delibera N. 68/15 del 31/12/2025.

A tal fine l'affidatario dovrà prendere visione del Codice di Comportamento disponibile nel sito [www.sardegnaagricoltura.it](http://www.sardegnaagricoltura.it) al seguente link: [regione.sardegna.it/amministrazionetrasparente](http://regione.sardegna.it/amministrazionetrasparente) - [sezione disposizioni generali – atti generali](#) e inoltre, e dovrà portare a conoscenza il contenuto dello stesso agli eventuali dipendenti/collaboratori.

La violazione degli obblighi di cui al Codice di Comportamento costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.

## Servizio Sviluppo delle attività agricole

### ART. 20 - FORO COMPETENTE

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, sarà competente il Tribunale di Cagliari.

### ART. 21 - RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO (R.U.P.) E REFERENTE DEL PROGETTO

Il Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D. Lgs 36/2023 è il Direttore Marcello Onorato. Recapiti: e-mail: [marcelloonorato@agenziaaore.it](mailto:marcelloonorato@agenziaaore.it) – telefono: 070 60262.1

Il Referente responsabile del progetto è il Coordinatore Orazio Locci. Recapito: e-mail [orazioumbertolocci@agenziaaore.it](mailto:orazioumbertolocci@agenziaaore.it).

### ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Facendo riferimento all'art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) – Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

a) Il Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia (C.F. 03122560927; email: [laoresardegna@agenziaaore.it](mailto:laoresardegna@agenziaaore.it), PEC: [protocollo.agenzia.laore@legalmail.it](mailto:protocollo.agenzia.laore@legalmail.it).) nella persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in via Caprera, n. 8, 09123 –Cagliari.

b) Con determinazione della Direttrice generale n. 1630/2024 del 20 novembre 2024, è stato designato l'Ing. Fabrizio Gianneschi quale Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) per l'Agenzia Laore Sardegna, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679. Di seguito i contatti del RPD:

- e-mail: [rpd@agenziaaore.it](mailto:rpd@agenziaaore.it)
- pec: [rpd.agenzia.laore@pec.it](mailto:rpd.agenzia.laore@pec.it)

c) Il Direttore del Servizio Sviluppo delle attività agricole, nella persona del Dott. Marcello Giovanni Onorato, è stato delegato dal Titolare per i compiti elencati nella determinazione del Direttore Generale N. 51/18 del 24.05.2018, previsti dal citato Regolamento UE 679/2016;

d) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla procedura negoziata e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;

e) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;

f) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;

g) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell'Agenzia Laore Sardegna implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento.

Inoltre, potranno essere comunicati ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023 e della legge n. 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia

## Servizio Sviluppo delle attività agricole

di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;

h) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

i) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede in Piazza di Montecitorio n. 12, cap 00186, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

## ART. 23 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente richiamato nel presente capitolato speciale, l'appalto è disciplinato dalla normativa vigente in materia di contratti di forniture e servizi in ambito nazionale e regionale e dal codice civile.

Il Direttore del Servizio

Marcello Onorato